

correnti da Ministeri”, intestato esattamente come il capitolo E.1.01.01, ossia “Contributo di funzionamento MIUR”.

Nel report ordinato secondo il PdCI tale sottoconto confluirà univocamente nel quinto livello “Trasferimenti da Ministeri”.

- c) **Capitolo di bilancio dell’Istituto con contenuto più ampio di quello presente nel PdCI:** si è proceduto suddividendo il capitolo in tanti capitoli quanti sono i conti di quinto livello del PdCI cui il contenuto del capitolo afferisce (cd. “spacchettamento” dei capitoli).

Il capitolo non confluisce univocamente in un conto del PdCI, ma ha contenuti compresi in più conti di quinto livello del PdCI. In considerazione degli importi di spesa attribuiti a ciascun capitolo, è necessario operare una variazione di bilancio suddividendo il capitolo in tanti capitoli quanti sono i conti di quinto livello del PdCI cui il contenuto del capitolo afferisce, ed assegnare a ciascuno la quota relativa dell’importo stanziato (cd. “spacchettamento” dei capitoli).

A valle della riclassificazione dei capitoli nel PDCl è stata, inoltre effettuata una riclassificazione dei prospetti del bilancio di previsione 2015 già approvati a dicembre 2014 nei nuovi prospetti allegati al DM 1 Ottobre 2013.

Dunque, l’attività dell’Ente nella redazione del bilancio di previsione 2015 secondo i nuovi schemi, in considerazione delle indicazioni fornite in sede di avvio della sperimentazione, si è concretizzata essenzialmente nella riclassificazione del bilancio di previsione già approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 58 del 17 dicembre 2014, tenendo conto delle novità previste per l’adozione del Piano dei Conti Integrato e dei nuovi schemi di bilancio allegati al DM in parola.

Tale attività ha portato all’elaborazione dei seguenti schemi di bilancio:

- A) Bilancio di previsione 2105 decisionale annuale;
- B) Tabella dimostrativa dell’avanzo;
- C) Prospetto riepilogativo per missioni e programmi;
- D) Bilancio di previsione 2015 gestionale annuale;
- E) Bilancio di previsione finanziario pluriennale;
- F) Quadro generale riassuntivo.

Ai sensi dell’art. 5 del DM 1 ottobre 2013 il bilancio di previsione 2015 ai fini della sperimentazione è composto dai seguenti documenti:

- a) preventivo finanziario;
- b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;

al Bilancio di previsione sono allegati:

- 1. documento unico di programmazione;
- 2. bilancio di previsione pluriennale;

3. prospetto riepilogativo del fondo pluriennale vincolato;
4. tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
5. nota illustrativa.

Il bilancio di previsione 2015, unitamente all'allegato bilancio triennale 2015-2017, precedentemente approvato secondo gli schemi vigenti, è stato riformulato procedendo:

- alla riclassificazione di entrata e di spesa mediante l'adozione del nuovo piano dei conti integrato;
- alla rappresentazione della spesa per missioni e programmi.

Le risultanze contabili del bilancio di previsione, già approvato dal Consiglio di Amministrazione a dicembre 2014, non risultano variate nel loro complesso ma solo nella loro classificazione.

1.2. riaccertamento ordinario ai sensi del DPR 97/2003 (evidenziare se è stato eseguito e quali sono state le tipologie di fatti gestionali che hanno reso necessaria questa procedura);

Come di consueto, l'INAF ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2014 e al 31/12/2015 come procedura propedeutica all'approvazione dei relativi conti consuntivi.

Attualmente l'Istituto sta provvedendo ad un'ulteriore analisi dei singoli residui ancora in essere.

Per tale motivo i punti successivi dell'indice non possono essere, al momento, oggetto di trattazione.

La tabella richiesta nel punto successivo (allegato A) è stata comunque compilata con i valori derivanti dal bilancio di previsione 2015 così come approvato a dicembre 2014.

1.3. rideterminazione del risultato di amministrazione ai sensi del DPR 97/2003 (indicare quali sono le variazioni rispetto al risultato precedentemente determinato e compilare la tabella di cui all'allegato A);

1.4. riaccertamento straordinario dei residui ai fini della sperimentazione (evidenziare se è stato eseguito e quali sono state le tipologie di fatti gestionali che hanno reso necessaria questa procedura, non previste dal DPR 97/2003);

1.5. eventuale calcolo del fondo pluriennale vincolato (indicare le procedure di calcolo e spiegare come verrà gestito);

1.6. rideterminazione del risultato di amministrazione ai sensi della sperimentazione (indicare quali sono le variazioni rispetto al risultato precedentemente determinato – individuato al punto c. - e compilare la medesima tabella di cui all'allegato B);

1.7. riclassifica dei nuovi valori negli schemi della sperimentazione (indicare quali sono i documenti redatti e quali, invece, non sono stati predisposti);

1.8. tabella di sintesi (compilare la tabella di cui all'allegato C).

2. **PROBLEMATICHE DI APPLICAZIONE DEL DECRETO 01 OTTOBRE 2013 EMERSE NEL CORSO DELLA GESTIONE:**

Nel 2015 l'attività di sperimentazione, che si è concretizzata essenzialmente nella riclassificazione di schemi contabili adottati in aderenza alla normativa vigente e non anche nella gestione secondo il nuovo principio contabile, è stata per INAF molto interessante. Tuttavia, nonostante il carico di lavoro aggiuntivo, rispetto al precedente esercizio, si è proceduto ad analizzare i singoli principi contabili contenuti nel DM in sperimentazione;

Da tale attività sono emerse considerazioni relative a fatti gestionali che si credeva avrebbero comportato la necessità di una attività di riaccertamento straordinario dei residui al fine di adeguarne le consistenze in aderenza alla nuova normativa.

Uno studio più approfondito dei suddetti fatti gestionali ha fatto emergere la necessità di rivedere tutte le procedure di contabilizzazione al fine di verificarne la coerenza con la normativa previgente di riferimento (DPR 97/2003 e Regolamento di contabilità dell'Ente), prima di eseguire un riaccertamento straordinario.

Altra condizione essenziale è il supporto da parte della società fornitrice del software di contabilità.

Ciò richiede un impegno molto più costante e oneroso per l'Ente anche in termini di lavoro da parte del personale coinvolto.

3. **ADEMPIMENTI SVOLTI RELATIVAMENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016** (indicare quali sono i documenti redatti e quali, invece, non sono stati predisposti; quali sono le differenze con la medesima attività svolta per il preventivo 2015 di cui dai punti 1.1 al punto 1.7)

Il 2016, come anche il 2015, è da considerarsi esercizio di transizione in cui restano validi i documenti approvati secondo gli schemi consolidati di cui al D.P.R. 97/2003 ed ai vigenti Regolamenti di Contabilità. A questi sono affiancati ulteriori schemi di bilancio redatti secondo le indicazioni del DM 1 Ottobre 2013.

Pertanto, anche per il 2016, occorre precisare che:

- lo schema di bilancio autorizzativo è quello definito dal vigente regolamento di contabilità dell'Istituto, seppure vengano redatti, in affiancamento, gli schemi richiamati dall'art. 5 del DM 1 ottobre 2013;
- a partire dall'esercizio 2015 gli atti di gestione sono imputati ai conti di quinto livello del Piano dei Conti Integrato definito dal DPR 4/10/13 n. 132 (oppure ai sottoconti di sesto livello che confluiscono univocamente nei conti di quinto livello del PdCI).

In conclusione, a partire dall'esercizio 2015 l'INAF ha attribuito le transazioni finanziarie ai conti del PdCI definito dal DPR 4/10/13 n. 132, e quindi ha applicato a tali transazioni la "matrice di transizione" tra conti finanziari e conti economici e patrimoniali del PdCI pubblicata dalla RGS, pur nell'ambito dello schema di bilancio approvato.

Per il bilancio di previsione 2016, l'Istituto ha elaborato i seguenti schemi di bilancio:

- A) Bilancio di previsione 2105 decisionale annuale;
- B) Tabella dimostrativa dell'avanzo;
- C) Prospetto riepilogativo per missioni e programmi;
- D) Bilancio di previsione 2015 gestionale annuale.

4. OSSERVAZIONI GENERALI SULLA APPLICAZIONE DEL DECRETO 01 OTTOBRE 2013 EMERSE IN SEDE DI REDAZIONE DEL RENDICONTO 2015, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DOCUMENTI:

- 1.1. finanziari;
- 1.2. economico-patrimoniali.

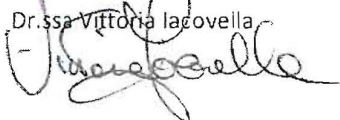
(compilare la tabella della situazione amministrativa al 31/12/2015, di cui all'allegato D).

L'INAF, in sede di conto consuntivo 2015, ha redatto esclusivamente i documenti autorizzatori richiamati dal DPR 97/2003 e dal proprio Regolamento di contabilità. Nei prossimi mesi, una volta terminata l'attività di analisi dei residui attualmente in essere, valutata la possibilità di eseguire un riaccertamento straordinario, si provvederà a redigere tutti gli schemi richiesti dal Decreto Ministeriale sulla sperimentazione. Considerando questo, la tabella di cui all'allegato D) è stata compilata tenendo conto dei valori già indicati nei documenti approvati.

Roma, 16 giugno 2016

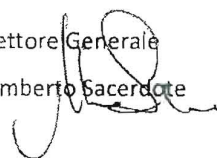
Il Referente per la Sperimentazione

Dr.ssa Vittoria Iacovella



Il Direttore Generale

Dr. Umberto Sacerdote



ALLEGATO A

LA TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
			TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			102.072.392,57
RESIDUI ATTIVI	(+)		19.685.995,83
RESIDUI PASSIVI	(-)		25.787.064,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	(=)		95.971.323,88
Entrate già accertate nell'esercizio	(+)		143.567.040,52
Uscite già impegnate nell'esercizio	(-)		114.683.760,50
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	(+/-)		7.743,85
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	(+/-)		541.714,26
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO	(=)		125.388.574,31
Entrate presunte per il restante periodo	(+)		11.872.220,46
Uscite presunte per il restante periodo	(-)		57.682.525,77
Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo	(+/-)		0,00
Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo	(+/-)		65,05
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/n-1 da applicare al bilancio dell'anno n	(=)		79.578.203,95

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014:			
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio N risulta così prevista:			
Parte vincolata:			79.395.730,97
	al trattamento di fine rapporto		0,00
	ai fondi per rischi ed oneri		0,00
			0,00
	Totale parte vincolata		0,00
Parte disponibile:			182.472,98
			0,00
	Totale parte disponibile		0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			79.578.730,97

ALLEGATO D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
				TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				111.946.090,09
RISCOSSIONI	in c/competenza	(+)	139.900.883,74	0,00
	in c/residui	(+)	13.203.770,17	0,00
PAGAMENTI	in c/competenza	(-)	127.337.500,45	0,00
	in c/residui	(-)	17.918.560,65	0,00
CONSISTENZA DELLA CASSA A FINE DELL'ES.		(=)		119.794.682,90
RESIDUI ATTIVI	degli es. prec.	(+)	11.298.151,37	0,00
	dell'esercizio	(+)	2.924.524,11	0,00
RESIDUI PASSIVI	degli es. prec.	(-)	3.943.202,94	0,00
	dell'esercizio	(-)	15.811.168,92	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (se costituito)		(-)		0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (se costituito)		(-)		0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		(=)		114.262.986,52

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:			
Parte vincolata:			111.113.511,34
	al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
	ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Totale parte vincolata		111.113.511,34
Parte disponibile:			3.149.475,18
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Totale parte disponibile		3.149.475,18
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			114.262.986,52

SPERIMENTAZIONE DECRETO MEF 1° OTTOBRE 2013

ALLEGATO 2

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (AGENAS)

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Riepilogo attività svolte nell'ambito della sperimentazione di cui al
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 01/10/2013

1. ADEMPIMENTI SVOLTI RELATIVAMENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

1.1. recepimento del piano dei conti e riclassifica del preventivo 2015 negli schemi in sperimentazione;

Il bilancio di previsione 2015, tale documento – approvato dal Consiglio di amministrazione nell'anno 2014 – in ossequio alla normativa vigente all'epoca, era stato redatto con i capitoli utilizzati dall'Agenzia prima dell'introduzione del Piano dei conti integrato. In considerazione delle indicazioni ottenute per l'avvio della sperimentazione, si è provveduto a riclassificare il bilancio di previsione 2015 secondo il piano dei conti integrato, di cui al D.P.R. 132/2013 per poi imputare tali voci negli schemi della sperimentazione indicati all'art. 5 del Decreto e rinvenibili nell'allegato 3 del Decreto Ministeriale 1° ottobre 2013.

I documenti richiesti dalla sperimentazione e redatti per il preventivo 2015 sono:

- *il preventivo finanziario decisionale annuale;*
- *il preventivo finanziario gestionale annuale;*
- *la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;*
- *il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;*
- *il bilancio di previsione pluriennale.*

Non è, invece, stato redatto il prospetto, sia per le entrate che per le spese, riguardante la composizione del fondo pluriennale vincolato, poiché a normativa vigente alla data di redazione del preventivo 2015, non vi era ancora alcuna disposizione che richiedeva l'istituzione di tale strumento. Tra i documenti che non sono stati redatti vi è anche il piano finanziario dei pagamenti.

Gli altri documenti richiesti dall'art.5 del Decreto della sperimentazione, erano già stati redatti in sede di prima approvazione del bilancio di previsione 2015.

1.2. riaccertamento ordinario ai sensi del DPR 97/2003;

E' stato eseguito un riaccertamento ordinario dei residui, approvato dal Collegio dei revisori e dal Consiglio di Amministrazione, in data 30/10/2015, con decorrenza 01/01/2015, e successivamente rivisto in sede di chiusura del conto consuntivo 2015. Le maggiori criticità sono emerse relativamente alla rilevazione degli impegni per le spese da sostenere per la ricerca e altre fattispecie gestionali per le quali, al fine di assicurare una copertura finanziaria, venivano impegnati in maniera impropria gli importi. Analoga operazione è riscontrata relativamente ai fondi accessori del personale dipendente.

1.3. rideterminazione del risultato di amministrazione ai sensi del DPR 97/2003;

Dal lavoro svolto, di cui al precedente punto 1.2., è emerso che il "nuovo" risultato di amministrazione è pari a euro 79.404.648,62. Di seguito si presentano i valori *pre* e *post* riaccertamento ordinario:

RESIDUI ATTIVI	
Residui attivi al 31/12/2014	4.201.120,86
Cancellazione residui attivi	1.202.528,22
Residui attivi all'01/01/2015 post riaccertamento ordinario	2.998.592,64

RESIDUI PASSIVI	
	Con operazioni fatte a consuntivo 2015
Residui passivi al 31/12/2014	10.684.899,37
Cancellazione residui passivi	6.543.163,97
<i>Di cui radiati</i>	<i>2.145.107,77</i>
<i>Per cui si è previsto il vincolo</i>	<i>4.398.056,20</i>
Residui passivi all'01/01/2015 post riaccertamento ordinario	4.141.735,40

Importo avanzo di amministrazione al 31/12/2014 da conto consuntivo approvato	74.064.012,87
- Cancellazione di residui attivi	1.202.528,22
+ Cancellazione residui passivi	6.543.163,97
= Avanzo di amministrazione finale al 31/12/2014 da applicare al 2015	= 79.404.648,62
<i>Di cui vincolati</i>	<i>4.398.056,20</i>

Circa la elaborazione dell'allegato A) inerente la "tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione" si rileva che, essendo già stato approvato il conto consuntivo per l'esercizio 2014. I valori imputati a tale documento sono quelli consuntivi del 2014; quindi, le variazioni presunte sui residui, sono, di fatto, coincidenti con il rendiconto del 2014. Il bilancio di previsione 2015 non prevedeva originariamente tali valori che, invece, sono stati indicati nel prospetto allegato (evidenziate in grigio).

1.4. riaccertamento straordinario dei residui ai fini della sperimentazione;

1.5. eventuale calcolo del fondo pluriennale vincolato;

1.6. rideterminazione del risultato di amministrazione ai sensi della sperimentazione;

E' stata valutata la possibilità di dover eseguire un riaccertamento straordinario dei residui ai fini della sperimentazione. Tale attività, volta ad adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 2 del DM, avrebbe potuto portare alla cancellazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondevano obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° riaccertamento ordinario dei residui, considerando l'eventualità - per ciascun residuo ipoteticamente eliminato - in quanto non scaduto, di reimputare tali importi, agli esercizi nei quali l'obbligazione sarebbe divenuta esigibile.

A seguito del riaccertamento ordinario, richiamato dall'articolo 40 del D.P.R.97/2003, svolto come procedura propedeutica alla introduzione dei principi richiamati dal decreto della

sperimentazione, però, si è pervenuti a delle risultanze contabili che non necessitavano di essere riviste nell'ottica del "nuovo principio di competenza finanziaria potenziata". A tal proposito, infatti, è emerso che, in seguito alla rigorosa applicazione dei principi già contenuti del regolamento di riferimento dell'Agenzia (D.P.R. 97/2003, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), non si verificano condizioni per cui è indispensabile procedere all'adeguamento delle consistenze dei residui, in considerazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata.

Analizzando il principio contabile di cui all'allegato 2 del Decreto in sperimentazione, si riscontra che per le principali operazioni – quali, ad esempio, le spese per il personale, piuttosto che l'acquisto di beni e servizi - la trattazione così come richiamata dal "nuovo" principio, era quella già prevista dalla legislazione precedente e dal regolamento dell'Agenzia.

A tal proposito si vedano anche le considerazioni riportate al successivo punto 2.; dunque, il riaccertamento straordinario ha portato ad una variazione delle consistenze dei residui pari a zero.

Il fondo pluriennale vincolato non è stato utilizzato. Di seguito si formulano le seguenti osservazioni circa il riaccertamento eseguito:

1. si tratta di un riaccertamento eseguito ai sensi del DPR 97/2003 e del regolamento di contabilità dell'ente che non prevedono l'utilizzo di tale strumento;
2. è stato comunque utilizzato il vincolo sull'avanzo di amministrazione richiamato al punto 8 dell'allegato 2 del DM
3. Le uscite pluriennali di Agenas, finanziate da trasferimento per funzionamento, sono impegnate in bilancio in misura pro-quota, ovvero per la parte di competenza dell'anno di riferimento, e trovano generalmente copertura nel finanziamento annuale.

Dunque, il risultato di amministrazione non riporta alcuna modifica rispetto a quanto già precedentemente variato, così come spiegato nel punto 1.3.

1.7. riclassifica dei nuovi valori negli schemi della sperimentazione;

I dati indicati nel bilancio di previsione 2015 sono stati inevitabilmente modificati dalle variazioni apportate a seguito dei riaccertamenti di cui ai precedenti punti. Pertanto, si è reso necessario elaborare nuovamente gli schemi "sperimentali" con le "nuove" consistenze.

I documenti richiesti dalla sperimentazione e redatti per il preventivo 2015 "riaccertato" sono:

- *il preventivo finanziario decisionale annuale;*
- *il preventivo finanziario gestionale annuale;*
- *la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;*
- *il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;*
- *il bilancio di previsione pluriennale;*
- *il documento unico di programmazione;*
- *il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.*

1.8. tabella di sintesi.

Vedasi allegato C)

2. PROBLEMATICHE DI APPLICAZIONE DEL DECRETO 01 OTTOBRE 2013 EMERSE NEL CORSO DELLA GESTIONE:

i. in contabilità finanziaria;

In corso di gestione si è rilevato che per alcune fattispecie gestionali (ad esempio rilevazione dei costi per acquisto di beni, personale dipendente, ecc...) il “nuovo” principio contabile coincide con quanto già indicato nel dettato normativo di riferimento dell’Agenzia ovvero il DPR 97/2003 e il Regolamento di contabilità, pertanto, nella maggior parte dei casi, non è stato necessario apportare modifiche alle contabilizzazioni.

Di seguito si presentano solo le principali problematiche relative a fatti gestionali maggiormente riscontrabili nell’attività dell’Agenzia nonché alcuni esempi di corrispondenza tra i principi “vecchi” e “nuovi”:

ENTRATE PER PROGETTI DI RICERCA

Le convenzioni stipulate con il Ministero della Salute prevedono che questo eroghi importi da destinarsi a specifici progetti. L’operazione si perfeziona mediante stipula di un accordo con il Ministero stesso. Nel caso di specie, la contabilizzazione è prevista:

- *secondo l'allegato 2 del D.M.E.F. 01 ottobre 2013: nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato.*

Analizzando il principio contabile si è ritenuto difficile poter imputare gli importi in considerazione della struttura dell’accordo stesso. Nell’accordo, infatti, viene riportato il cronoprogramma delle attività ma non dei correlati importi che verranno spesi nei diversi esercizi: dunque non è possibile prevedere la correlazione tra le entrate e le uscite.

- *secondo l'art.26, co.3, lettera a) del D.P.R. 97/2003: per le entrate provenienti da trasferimenti, l'accertamento avviene sulla base delle leggi che li regolano o di altri atti aventi identico valore.*

Dunque per i trasferimenti a destinazione vincolata ai progetti di ricerca, la contabilizzazione dell’accertamento avviene all’atto della stipula dell’accordo con l’ente erogatore e si procede all’imputazione nell’esercizio in cui si è perfezionata l’obbligazione giuridica, pertanto contabilizzazione e imputazione coincidono. Per la quota di entrata a destinazione vincolata accertata ma per la quale, al termine dell’esercizio, non è ancora stata perfezionata l’obbligazione giuridica passiva, si fa riferimento a quanto richiamato dal comma 9, dell’articolo 27 del D.P.R. 97/2003 ovvero “[...] confluiscano nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione ai fini dell’utilizzazione negli esercizi successivi”. Pertanto si procede a porre un vincolo di pari importo, sull’avanzo di amministrazione che, ovviamente, comprende anche le entrate accertate ma non utilizzate. In questo modo, per ogni uscita futura relativa ad ogni progetto, la copertura finanziaria sarà garantita dal vincolo sull’avanzo di amministrazione. Tale contabilizzazione, tra l’altro, permette un corretto raccordo con la contabilità economico-patrimoniale poiché i proventi derivanti da trasferimenti saranno “sospesi” – per lo stesso importo del vincolo - con la tecnica del risconto passivo.

USCITE PER PROGETTI DI RICERCA

Nella maggior parte dei casi, le uscite relative ai progetti di ricerca si riferiscono a: i) costi da sostenere per le unità operative (o di ricerca) e sono rappresentati da trasferimenti indistinti dell'ente a favore dell'U.R.; ii) altre uscite relative ad organizzazione convegni, collaboratori, spese di trasferta, dunque acquisto di beni e servizi.

Punto i): Trasferimenti correnti indistinti alle unità operative

- **Contabilizzazione secondo l'allegato 2 del D.M.E.F. 01 ottobre 2013** *“L'imputazione dell'impegno per la spesa relativa ai trasferimenti correnti avviene nell'esercizio di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza”*.
- **Contabilizzazione secondo l'art.31, co.3 del D.P.R. 97/2003** *“Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia di bilancio cui erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione”*.

Nel caso di specie, il trasferimento corrente da contabilizzare è disciplinato da un accordo tra l'Agenzia e l'unità operativa stessa. Tale accordi prevedono, nella gran parte dei casi, l'erogazione di un primo acconto all'inizio lavori e ulteriori acconti durante la vita del progetto; al termine dell'attività si procederà al pagamento del saldo dovuto alle unità di ricerca, in considerazione delle spese rendicontate dalle singole unità.

Nel principio contabile contenuto nell'allegato 2 del D.M.E.F. sopra enunciato, si richiede l'imputazione dell'impegno per tali trasferimenti al momento della scadenza. Il primo problema riscontrato riguarda l'accezione da assegnare al termine “scadenza” ovvero non è ben chiaro se per scadenza si intenda il termine entro il quale l'unità operativa dovrebbe terminare l'attività (o parte di essa) oppure la scadenza intesa come termine per il pagamento dei singoli acconti, temporalmente definiti nell'accordo con la U.R.. Nella fattispecie in esame, i due termini potrebbero coincidere in fase di acconto e durante il periodo in cui il progetto è in essere, ma in fase di saldo potrebbero di gran lunga discostarsi rendendo difficilmente prevedibile il momento di effettiva imputazione dell'impegno. Infatti, l'erogazione del saldo — come precedentemente spiegato — è soggetto a rendicontazione per cui l'importo da erogare dipende dalle spese che saranno rendicontate e il momento temporale dipende dal momento in cui viene presentata la rendicontazione. Inoltre, un ulteriore problema potrebbe verificarsi in caso di proroga del progetto che, applicando la disposizione di cui al principio in sperimentazione, vedrebbe la necessità di rettificare l'impegno e re-imputarlo alla data che verrà successivamente ridefinita, aggiungendo un superfluo carico di lavoro per gli uffici preposti.

Di contro, la procedura attualmente applicata, prevede che l'impegno venga imputato, in fase di acconti erogati in corso d'opera, al momento in cui si versa l'acconto (quindi si ha una contestualità tra la fase di impegno, di liquidazione e di pagamento del trasferimento corrente); anche per l'erogazione del saldo si ha una contestualità di rilevazione dell'impegno con la fase della liquidazione poiché si rileva l'importo dell'impegno all'atto della presentazione della rendicontazione delle spese da parte dell'unità operativa, ma questo può non coincidere con il pagamento generando un residuo proprio poiché è un vero e proprio debito nei confronti dell'unità di ricerca che ha già espletato la sua prestazione.

Considerato lo strumento del Fondo pluriennale vincolato, non si è ritenuto di applicarlo in queste fattispecie gestionali, in quanto, all'allegato 2 del Decreto ministeriale, relativamente agli

accertamenti di entrate per contributi a rendicontazione e, dal lato delle uscite, relativamente ai trasferimenti correnti, non si menziona l'utilizzo.

Qualora se ne ipotizzi comunque l'utilizzo, è utile far riferimento all'articolo 4, co.2 del Decreto ministeriale, dove si dice che il Fondo pluriennale è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi e quello in cui l'entrata è accertata. Pertanto, nel fatto in esame, non sempre le obbligazioni passive sono giuridicamente perfezionate per tutte le uscite coperte dal trasferimento in entrata. Considerato che al punto 1.2. dell'all.2, si legge "nel caso in cui alla fine dell'esercizio l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel bilancio annuale e nel primo esercizio del bilancio pluriennale costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata". Ciò porterebbe a gestire un progetto in due distinte maniere, ovvero:

- una quota di entrate accertate andranno a coprire le uscite già perfezionate mediante il fondo pluriennale;
- un'altra quota di entrate accertate andranno a finanziare le uscite non ancora perfezionate, ma che lo diverranno negli esercizi futuri, mediante l'appostazione di un vincolo sull'avanzo.

C'è da tenere in considerazione che, nelle attività dell'Agenzia i trasferimenti correnti in uscita sono, talvolta, riguardanti importi che vengono erogati a unità di ricerca diverse (anche per cifre irrisorie, talvolta) e non sempre le stesse unità di ricerca sono contestualmente individuate.

L'adozione del piano dei conti ha già, in questo senso, comportato un aggravio di lavoro circa gli stanziamenti in uscita da prevedere al IV livello che, inevitabilmente, porta l'ente, qualora l'unità di ricerca individuata abbia natura diversa rispetto alla natura preventiva (o talvolta solo immaginata).

La gestione dei progetti con l'introduzione del Fondo pluriennale vincolato, oltretutto del già utilizzato vincolo, porterebbe ad un aumento significativo del carico di lavoro.

Inoltre, per quanto concerne l'aspetto informativo, oggi si è immediatamente in grado di definire quali risorse sono ancora a disposizione per un determinato progetto con l'utilizzo del solo vincolo sull'avanzo. Qualora, invece, si introducesse il Fondo pluriennale vincolato, per conoscere quali sono le risorse ancora disponibili per gestire un progetto si dovrebbe andare a sommare la quota di entrate contabilizzata nel Fondo pluriennale vincolato e la quota vincolata nell'avanzo sempre relativa al medesimo progetto.

Punto ii): Uscite per acquisto di beni e servizi

- **Contabilizzazione secondo l'allegato 2 del D.M.E.F. 01 ottobre 2013** "L'imputazione dell'impegno avviene, per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi, nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente; negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale".
- **Contabilizzazione secondo l'art.31, co.3, 4 e 5 del D.P.R. 97/2003** "Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente

l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia di bilancio cui erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione confluisce nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

A fronte degli oneri connessi ad obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, può essere assunto un impegno globale, provvedendo ad annotarlo, con idonee evidenze anche informatiche, [...]. A carico del singolo esercizio è assunto un impegno pari alle obbligazioni connesse alle prestazioni effettivamente rese.

Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione."

Considerato che gli impegni non liquidati non vengono mantenuti a bilancio, ma costituiscono economia – così come previsto dal co.5 dell'art. 31 del D.P.R. 97/2003 – si ritiene che ci sia una sostanziale identità tra il D.P.R.97/2003 e quanto richiamato nel nuovo principio contabile. Al termine dell'esercizio non si riscontrano residui impropri poiché l'impegno viene assunto solamente quando l'obbligazione giuridica si perfeziona, verificato con la fase della liquidazione.

ii. in contabilità economico-patrimoniale.

Applicando il principio di competenza finanziaria di cui al DM in sperimentazione, sono emerse delle problematiche circa la corretta rilevazione in contabilità economico-patrimoniale. Di seguito si riporta sia parte del testo del principio in sperimentazione sia la contabilizzazione secondo il DPR 97/2003; vengono, inoltre, gli impatti sulla contabilità economico-patrimoniale.

PER LA SPESA PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI (ES. LOCAZIONE)

- **Contabilizzazione secondo l'allegato 2 del D.M.E.F. 01 ottobre 2013** "l'imputazione della spesa corrente relativa si realizza per l'intero onere dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere".

ESEMPIO: Noleggio stampante per euro 12.000 annuali, dal 01 luglio 2016 al 30 giugno 2017, pagamento mensile di euro 1.000 posticipato al giorno 5 del mese successivo.

1. Contabilizzazione ex DPR 97/2003:

2016: impegno pro-quota (art.31 comma 4, ultimo periodo)	6.000
Movimentazione cassa	5.000
Residuo passivo liquidato	1.000

2017: impegno automatico (art.31 comma 2)

Movimentazione cassa	6.000
	7.000 (di cui 1.000 in c/residui e 6.000 in c/competenza)

In contabilità economico-patrimoniale, a fine 2016 si ha un debito per 1.000 che è esattamente pari al residuo passivo liquidato

2. Contabilizzazione DM 01 OTTOBRE:

2016: impegno	5.000 in quanto esigibile
---------------	---------------------------